



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Appunto per la Commissione Consultiva Centrale per la pesca marittima

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea.

In applicazione del Regolamento in oggetto l'Italia ha scelto di contribuire alla ricostituzione dello stock di anguilla e ha definito un piano nazionale per l'anguilla e dei piani regionali.

Si è realizzata con le Regioni una proficua collaborazione che ha consentito di superare alcune difficoltà nel reperimento dei dati e nella definizione del quadro di riferimento, dovute sia alla frammentazione delle competenze in materia, che alle deleghe operate in favore delle Province per alcuni degli aspetti gestionali. Si è ritenuto nel contempo necessario che le Amministrazioni regionali partecipassero al processo di gestione dell'anguilla con la definizione di piani di gestione locali, di pertinenza delle unità amministrative come previsto dall'articolo 2 comma 1 del regolamento.

Per quanto sopra le Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna, corrispondenti ai poli di significativa consistenza della risorsa e del suo sfruttamento, hanno presentato un proprio piano di gestione per l'anguilla. Le rimanenti regioni, che non hanno manifestato interesse a partecipare al processo di ricostituzione dello stock di anguilla, dovranno adottare norme che prevedano il divieto di cattura sia di adulti che di giovanili della specie.

I piani sono basati su modelli di recupero della risorsa e di raggiungimento degli obiettivi previsti nel regolamento (riduzione della mortalità antropogenica onde permettere un'elevata probabilità di passaggio in mare per almeno il 40% della biomassa di anguilla argentina - art. 2 comma 4) ed hanno pertanto individuato interventi mirati al contenimento della pressione di pesca sulla specie in questione.

A livello di Amministrazione centrale, in relazione alle competenze sulla pesca in acque marine, premesso che le imprese interessate sono 7 e che il numero delle autorizzazioni negli anni precedenti è complessivamente pari a 24 (qualche impresa chiedeva più autorizzazioni per la cattura in diversi compartimenti marittimi) è previsto nel piano un intervento normativo sulla pesca delle anguille al di sotto dei 12 cm. (ceche), per le quali le novità più rilevanti sono:

- la riduzione del periodo autorizzato (1° ottobre - 28 febbraio, in precedenza era 1 gennaio - 14 giugno e 16 settembre - 31 dicembre);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- l'introduzione di una quota massima di catture (proposta per il primo anno in 4 tonn) da suddividersi fra acque marine ed acque interne e poi per Regione (in precedenza non esistevano limiti);

- destinazione di una quota crescente di pescato al ripopolamento (massimo previsto 65% da conseguirsi gradualmente fino al 2013);

- limitazione delle zone di cattura al solo compartimento marittimo di iscrizione dell'impresa (in precedenza 3 compartimenti per ciascuna autorizzazione, un impresa poteva ottenere più autorizzazioni).

Il piano nazionale di gestione è stato redatto dalla scrivente Direzione Generale con il supporto di esperti della comunità scientifica e di rappresentanti delle regioni. Contiene un quadro descrittivo sintetico della situazione dello stock di anguilla in Italia e della produzione, gli elementi per la comprensione del quadro normativo. Illustra l'approccio metodologico utilizzato. Riporta un quadro di insieme dei livelli di emigrazione da conseguire nelle differenti unità gestionali, comprensivo delle valutazioni effettuate per le singole regioni, con un quadro riassuntivo delle misure adottate nelle regioni che hanno aderito. Riporta inoltre il calendario riassuntivo previsto per il conseguimento dell'obiettivo previsto, oltre alle misure a livello nazionale sopra descritte.

Il 30 settembre u.s. , rispettando la scadenza prevista, il piano nazionali e i 9 piani regionali sono stati trasmessi alla Commissione europea per le successive valutazioni. La Commissione Europea ha già comunicato l'ammissibilità formale del piano, che attualmente è in fase di valutazione scientifica da parte dell'ICES.

**DISCIPLINA DELLA PESCA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL NOVELLAME
DI ANGUILLA DELLA SPECIE ANGUILLA ANGUILLA (CÈCA)**

IL SOOTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

Vista il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

Visto il Decreto Ministeriale 3 agosto 2007 con cui è stato approvato il I Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009;

Visto il Decreto Ministeriale 7 agosto 1996 recante la "Nuova disciplina del novellame da allevamento";

Visto il Reg. (CE) 18 settembre 2007, n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce "Misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea";

Ritenuta l'opportunità di razionalizzare la disciplina della pesca del novellame di anguilla (cèca), con modalità univoche di svolgimento della stessa, al fine di tutelare in maniera più efficace tale tipo di risorsa, e di monitorare la destinazione d'uso con particolare riferimento al ripopolamento della specie ittica;

Sentita la commissione consultiva centrale che ha espresso parere favorevole nella riunione del 28/10/2009;

DECRETA

ART. 1

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, autorizza, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, la pesca del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (cèca) consistente di individui di lunghezza inferiore ai 12 cm. allo stato vivo destinati agli allevamenti o ai ripopolamenti nel periodo 1 ottobre - 28 febbraio.

ART. 2

I quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa autorizzata sono determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in base alla disponibilità della risorsa, mediante quote annuali di cattura totali nazionali stimate anno per anno sulla base delle catture osservate nell'anno precedente.

La quota prevista per la stagione 2009 – 2010 è pari ad 4 tonnellate da ripartire in misura proporzionale tra diversi Compartimenti marittimi situati nelle sole regioni che partecipano al processo di ricostituzione dello stock di anguilla europea con la presentazione di un piano regionale. Le quote verranno allocate a favore dei richiedenti in misura proporzionale alla quota autorizzata l'anno precedente sul totale complessivamente autorizzato.

I quantitativi da riservarsi obbligatoriamente al ripopolamento saranno i seguenti:

minimo 35 % della quota autorizzata nel 2010;

minimo 45% della quota autorizzata nel 2011;

minimo 55% della quota autorizzata nel 2012;

minimo 60 % della quota autorizzata nel 2013 e anni successivi.

ART. 3

La pesca di novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (cèca) allo stato vivo, destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, deve essere esercitata esclusivamente con reti di lunghezza conforme alle norme vigenti in materia.

ART. 4

Il trasporto del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere effettuato con mezzi muniti di impianto erogatore di ossigeno o aria e, comunque, in condizioni tali da assicurare la piena vitalità del prodotto.

ART. 5

Le ditte, regolarmente iscritte nel registro delle imprese di pesca presso il compartimento marittimo competente per territorio, che intendono pescare novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (cèca) devono presentare, entro il 31 luglio di ciascun anno, una istanza in bollo, con firma autenticata, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto.

La data di presentazione della domanda e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione in indirizzo fatta eccezione per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'istanza di cui al precedente comma 1, corredata dei documenti indicati nell'art. 6, deve essere indirizzata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed inoltrata per conoscenza anche al compartimento marittimo d'iscrizione dell'impresa di pesca nonché ai compartimenti marittimi, ove si intende pescare, ricadenti nella regione di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Le autorizzazioni concesse sono inviate alle capitanerie di porto d'iscrizione delle imprese di pesca, che devono far apporre sulle stesse, a carico delle ditte richiedenti, la relativa marca da bollo, provvedendo ad annullarla.

L'interessato può ottenere la consegna dell'autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla (cèca) esclusivamente previa esibizione della ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento dell'onere disposto per questo tipo di pesca speciale.

ART. 6

Le domande di autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (cèca) devono contenere:

- a) il nome dell'impresa che chiede l'autorizzazione, l'indirizzo completo della sede, la partita IVA (o codice fiscale) il numero d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca, con l'indicazione della parte di tale registro e del relativo compartimento di iscrizione;
- b) i compartimenti, per un numero massimo di tre, nei quali si chiede di poter effettuare la pesca del novellame di anguilla (cèca) tutti rientranti nella regione di appartenenza;
- c) informazioni dettagliate dei siti di pesca ove intendono svolgere l'attività;
- d) informazioni relative agli strumenti di cattura (tipo, numero e caratteristiche);
- e) il nome e la data di nascita dei pescatori professionali adibiti alla pesca del novellame;
- f) il nome e il numero di iscrizione dei natanti, ove utilizzati, con i quali sarà esercitata la pesca del novellame;
- g) i mezzi utilizzati per il trasporto;
- h) l'elenco delle eventuali imprese fornitrici del novellame di anguilla (cèche);
- i) l'elenco delle eventuali imprese acquirenti del novellame di anguilla (cèche);
- l) l'indicazione della percentuale di prodotto pescato da destinare obbligatoriamente al ripopolamento, di cui all'ultimo comma del citato art. 2.

ART. 7

Alla domanda di autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (cèca) deve essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata per la campagna di pesca immediatamente precedente.

ART. 8

Le imprese autorizzate hanno l'obbligo:

- a) di comunicare settimanalmente alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, via fax e/o posta elettronica i risultati delle attività di pesca su base giornaliera, riempiendo i moduli di cui all'allegato B del presente decreto;
- b) di segnare, in caso di acquisto di prodotto autorizzato, sull'apposito modulo di cui all'allegato C del presente decreto, le quantità, le origini, i dati relativi all'autorizzazione di pesca del fornitore, e trasmettere il predetto modulo alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- c) di trasmettere, in caso di cessione del prodotto pescato, esclusivamente ad operatori autorizzati, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura gli estremi del documento di vendita di cui all'allegato D del presente decreto entro la settimana successiva.

L'autorizzazione alla raccolta del novellame sarà rinnovata annualmente, sulla base degli adempimenti agli obblighi previsti sopra.

ART. 9

La pesca del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (cèca), relativamente alle acque interne, potrà essere autorizzata esclusivamente dalle Regioni che hanno partecipato al processo di ricostituzione di anguilla aderendo al Piano di gestione nazionale.

ART. 10

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto sarà perseguito ai sensi delle vigenti leggi.

Il Decreto 7 agosto 1996 è abrogato limitatamente all'articolo 1, lett. b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegati

(Omissis)

Allegato A

Facsimile di domanda di autorizzazione

Il sottoscritto rappresentante legale della Ditta (ragione sociale) _____, via _____, partita IVA _____, inserita nell'elenco nazionale di operatori autorizzati alla pesca di ceche di anguilla (*Anguilla anguilla*) iscritte nel registro delle imprese di pesca del compartimento marittimo di ...

RICHIEDE

L'autorizzazione alla pesca di ceche di anguilla per la stagione di pesca 20__/20__ nel periodo

Si richiede l'autorizzazione alla pesca per i seguenti siti:

- 1) località _____ t
tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) _____
Coordinate geografiche _____ Long _____ Lat
- 2) località _____ t
tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) _____
Coordinate geografiche _____ Long _____ Lat
- 3) località _____ t
tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) _____
Coordinate geografiche _____ Long _____ Lat

Gli strumenti che saranno utilizzati per la pesca sono:

tipo

numero

dimensioni

maglia

mezzo trasporto (targa e modello)

elenco pescatori professionali iscritti nei pertinenti registri utilizzati (riportare generalità, numero iscrizione nel registro dei pescatori)

Elenco imprese o enti acquirenti

Si allega copia della ricevuta del bollettino di c/c di avvenuto pagamento dell'onere per la pesca speciale previsto dal comma 1 dell'art. 30 del d.m. 26/07/1995.

Allegato B

SCHEDA DI NOTIFICA DELLE CATTURE DI CECHE DI ANGUILLA

STAGIONE DI PESCA 2009/2010

Ditta/pescatore: nome o Ragione sociale _____
Indirizzo _____

Autorizzazione n. _____ rilasciata da _____ in data _____

Data di compilazione: _____

Sito di cattura: località _____
tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) _____
coordinate geografiche _____

Mezzi di trasporto utilizzati

<i>DATA</i>	<i>Tipo e numero strumenti impiegati</i>	<i>Catture (kg)</i>	<i>Numero di pezzi/kg</i>

Allegato C

SCHEDA DI NOTIFICA DEGLI ACQUISTI DI CECHE DI ANGUILLA

STAGIONE 2009/2010

Ditta/pescatore: nome o Ragione sociale _____
Indirizzo _____

Autorizzazione n. _____ rilasciata da _____ in data _____

Data di compilazione: _____

<i>DATA</i>	<i>Quantitativo acquistato (n. o kg)</i>	<i>Ditta fornitrice</i>	<i>Estremi dell'autorizzazione di pesca della Ditta fornitrice</i>

6

Allegato D

SCHEDA DI NOTIFICA DELLE VENDITE DI CECHE DI ANGUILLA

STAGIONE 2009/2010

Ditta/pescatore: nome o Ragione sociale _____
Indirizzo _____

Autorizzazione n. _____ rilasciata da _____ in data _____

Data di compilazione: _____

<i>DATA</i>	<i>Quantitativo venduto (n. o kg)</i>	<i>Acquirente</i>	<i>Destinazione d'uso</i>